

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del 5 dicembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2001¹ sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. b

Nella presente ordinanza s'intende per:

- b. *linee affittate*: la fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto;

Art. 14 cpv. 1 e 2

¹ Se, nonostante una domanda sufficiente, in una determinata regione non sono disponibili i tipi di linee affittate descritti nell'Allegato della decisione del 24 luglio 2003² della Commissione delle Comunità europee o se lo sono solo in parte, l'autorità concedente obbliga il concessionario a offrirle nella sua regione, aggiungendo a posteriori quest'obbligo nella concessione. A tale proposito, essa tiene conto dell'infrastruttura esistente nella regione in questione e impone quest'obbligo al concessionario più adatto.

² *Abrogato*

Art. 29 cpv. 2

² L'iscrizione nell'elenco degli utenti comprende almeno:

- a. il nome e il cognome dell'utente o il nome della ditta;
- b. l'indirizzo completo;
- c. la rubrica nella quale ha deciso di figurare;
- d. il suo numero E.164;

¹ RS 784.101.1

² GU L 186/43 del 25.7.2003, p. 43

- e. eventualmente il simbolo che gli permette di segnalare che non desidera ricevere messaggi pubblicitari e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 65 cpv. 1);
- f. nel caso di un numero di un servizio a valore aggiunto a pagamento: l'indicazione del prezzo conformemente all'articolo 13 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978³ sull'indicazione dei prezzi.

Art. 31 cpv. 2

² I blocchi installati devono poter essere attivati o disattivati dagli utenti in modo semplice e gratuito.

Art. 72 cpv. 1

¹ Gli organi per il coordinamento della telematica designati dal Consiglio federale preparano i provvedimenti secondo l'articolo 71 capoverso 1 insieme ai fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 86 Indicazione negli elenchi dei prezzi per servizi a valore aggiunto

L'indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto secondo l'articolo 29 capoverso 2 lettera f deve essere garantita dal 1° gennaio 2005.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ RS 942.211